



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SUI REGISTRI DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003

Art. 26 (Protocollo)

, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 24 da cui e' stato sottoscritto. 2. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 24 a decorrere dal 1° gennaio 2004. 3. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica di cui all'articolo 24 che diventi Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte e' soggetta a tutti gli obblighi imposti dal Protocollo stesso. Qualora uno o piu' Stati membri di tale organizzazione siano Parti del presente Protocollo, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilita' ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo stesso. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dal presente Protocollo. 4. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica di cui all'articolo 24 dichiara il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Dette organizzazioni informano inoltre il depositario di ogni modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 91
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-91-2020/protocollo-art-26>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it